



RSM PALEA LAURI GERLA

Associazione professionale di Studio Palea, Studio L4C, Studio Gerla Associati

TAX NEWS

2016 -4

L'informativa riportata, pur se predisposta e verificata con scrupolo, non può comportare responsabilità in caso di errori od imprecisioni, né intendersi sostitutiva di alcuna forma di consulenza.



SOMMARIO

NORMATIVA

Accertamenti fiscali: lo scomputo delle perdite pregresse richiede (ora) un'apposita istanza

Dal 1° maggio al via il Reverse Charge su tablet PC e laptop

PRASSI

Vademecum dell'Agenzia delle Entrate sulla sanatoria della decadenza da rateizzazione

Gestione dei rimborsi e degli errati versamenti dei tributi locali

GIURISPRUDENZA

Usufruibilità delle detrazioni energetiche da parte delle società immobiliari

SCADENZE – MAGGIO 2016

APPROFONDIMENTO

L'Agenzia delle Entrate emana le linee Guida sui controlli fiscali 2016

FOCUS DAL MONDO DEL LAVORO

(IN COLLABORAZIONE CON DE LUCA & PARTNERS)

NORMATIVA

Accertamenti fiscali: lo scomputo delle perdite pregresse richiede (ora) un'apposita istanza

(Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 aprile 2016)

Il "Decreto Internazionalizzazione" (art. 25, D. Lgs. n. 158/2015) ha previsto che, nell'ambito dei procedimenti di accertamento ordinario e di accertamento con adesione, l'abbattimento del maggior imponibile accertato, mediante utilizzo di perdite pregresse, debba avvenire per il tramite di apposita istanza presentata dal contribuente (nuovo comma 2-bis dell'art. 42, DPR n. 600/73, e nuovo comma 1-ter dell'art. 7 del D. Lgs. n. 218/97).

È stato pertanto approvato, lo scorso 8 aprile, il nuovo modello (denominato "IPEA") mediante il quale il contribuente può richiedere l'utilizzo delle proprie perdite pregresse a scomputo di tali maggiori imponibili: si ricorda che le perdite maturate *nel medesimo esercizio* oggetto di rettifica vengono direttamente scomputate dall'ufficio.

Il modello IPEA si affianca così a quello "IPEC" (riservato alla richiesta di scomputo delle perdite pregresse in seno al consolidato fiscale), ricalcandone le logiche di funzionamento.

È previsto che il contribuente possa presentare il modello IPEA:

- nel caso di accertamento ordinario, entro il termine di presentazione del ricorso: in tal caso i termini per ricorrere sono sospesi per 60 giorni;
- nel caso di accertamento con adesione, durante la procedura di contraddittorio con l'ufficio.

L'Agenzia delle Entrate, una volta ricevuta la richiesta, provvede a verificare l'esistenza e l'utilizzabilità delle perdite pregresse, e a riconteggiare le maggiori imposte dovute nonché i relativi interessi e sanzioni, comunicando l'esito del ricalcolo al contribuente.

Nel caso in cui la richiesta di scomputo sia avvenuta in seno alla procedura di accertamento con adesione, laddove non si perfezioni alcuna definizione tra contribuente ed ufficio quest'ultimo procede comunque a scomputare le suddette perdite dal conteggio delle imposte dovute.

A seguito dello scomputo delle perdite pregresse l'Agenzia delle Entrate provvede a ridurre, nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata e mediante procedimento di controllo automatico (avviso bonario ex art. 36-bis del DPR n. 600/73), l'entità delle perdite utilizzabili, che non risultano pertanto essere più nella disponibilità del contribuente.

L'invio dell'istanza è per ora previsto mediante PEC, ma successivamente verrà introdotta anche la modalità di invio telematico.

Dal 1° maggio al via il Reverse Charge su tablet PC e laptop

(Decreto Legislativo n. 24/2016)

Si ricorda che a partire dal 2 maggio 2016 (e fino al 31 dicembre 2018) le cessioni di:

- "tablet PC"
- "laptop",
- dispositivi a circuito integrato (prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale),
- console da gioco,

scontano il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge): pertanto gli acquirenti di detti beni, (laddove siano soggetti passivi IVA), dovranno ricevere una fattura senza addebito dell'IVA ai sensi dell'art. 17, comma 6, del DPR n. 633/72, venendo traslati sul cessionario gli obblighi di assolvimento del tributo.

L'applicazione del reverse charge è stata estesa anche a queste categorie di beni al fine di contrastare fenomeni fraudolenti di evasione IVA.

Per ulteriori approfondimenti si prega di far riferimento al seguente contatto:



Dott. ssa Silvia Cirillo
RSM Palea Lauri Gerla
Foro Buonaparte, 67

20121 Milano

Tel: (+39) 02.89095151 Fax: (+39) 02.89095143 email: silvia.cirillo@rsm.it

www.rsm.it

PRASSI

Vademecum dell' Agenzia delle Entrate sulla sanatoria della decadenza da rateizzazione

(Agenzia delle Entrate, circolare n. 13/E del 22 aprile 2016)

La Legge di Stabilità per il 2016 (art. 1, commi 134 - 138, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha introdotto la possibilità, a favore dei contribuenti che sono decaduti, nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, dalla rateazione di somme dovute a seguito di definizione dell'avviso di accertamento per adesione o acquiescenza, di essere *riammessi* al pagamento rateale, introducendo così una sorta di "sanatoria" degli omessi versamenti.

Con la circolare n. 13/E l'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative per la gestione della procedura di riammissione al beneficio rateale, che si sintetizza nel seguito.

Chi è interessato dalla procedura

Possono beneficiare della "sanatoria" i contribuenti che hanno aderito a talune procedure "deflattive" previste dal D. Lgs. n. 218/97 (acquiescenza, accertamento con adesione, adesione al contenuto di PVC, adesione agli inviti al contraddittorio), che avevano richiesto la rateizzazione delle somme dovute e che sono decaduti dal piano di rateazione avendo omesso il versamento di una o più rate conseguenti alla prima. Le omissioni debbono riferirsi ai 36 mesi antecedenti il 15 ottobre 2015.

La riammissione alla rateazione è *preclusa* in caso di interruzione dei versamenti derivanti da conciliazione giudiziale e accordi di mediazione.

Oggetto della riammissione

Rientrano nel beneficio le sole somme dovute a titolo di imposte dirette (IRPEF ed addizionali, IRES, IRAP), risultando espressamente esclusi i tributi indiretti, come ad esempio l'IVA.

Procedura per la riammissione

L'iter per la rimessione in termini degli omessi versamenti si sostanzia nei seguenti passaggi:

- versamento, da parte del contribuente, *della prima delle rate* originariamente omesse (entro il 31 maggio 2016);
- trasmissione della quietanza di tale versamento all'Agenzia delle Entrate;
- sospensione, da parte di quest'ultima, dei carichi iscritti a ruolo connessi alla decadenza della rateizzazione;
- rideterminazione del nuovo piano rateale, con l'aggiunta degli interessi *pro tempore* maturati, con l'eliminazione delle specifiche sanzioni correlate all'originario, mancato versamento, e con lo scomputo delle somme nel frattempo pagate dal contribuente.

Al buon esito della nuova procedura di rateizzazione, infine, l'ufficio provvede a sgravare definitivamente i carichi iscritti a ruolo.

Per ulteriori approfondimenti si prega di far riferimento al seguente contatto:



Dott. Elio Palmitessa
RSM Palea Lauri Gerla
Foro Buonaparte, 67
20121 Milano

Tel: (+39) 02.89095151 Fax: (+39) 02.89095143 email: elio.palmitessa@rsm.it
www.rsm.it

Gestione dei rimborsi e degli errati versamenti dei tributi locali

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, circolare n. 1/DF del 14 aprile 2016)

Con il decreto interministeriale del 24 febbraio 2016, sono state definite le modalità di attuazione della disciplina relativa ai rimborsi o alla correzione di errori concernenti i versamenti dei tributi locali (IMU, TARES e TASI *in primis*).

Nella circolare n. 1/DF dello scorso 14 aprile 2016, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito i principali aspetti di natura operativa connessi alla disciplina, concentrandosi sulle due casistiche più ricorrenti.

Versamenti effettuati ad un Comune diverso da quello in cui è ubicato l'immobile

In precedenza all'attuazione della norma qui brevemente commentata, a fronte di versamenti effettuati a beneficio di comuni non competenti, i Comuni che non avevano ricevuto le somme dei tributi di loro pertinenza procedevano alla notifica di avvisi di accertamento e si rifiutavano di annullare in autotutela gli avvisi stessi, nonostante la dimostrazione da parte del contribuente di aver effettuato il versamento, anche se a un Comune differente: allo stesso tempo il comune impropriamente destinatario del versamento si rifiutava di "riversare" le somme al comune "creditore", adducendo la mancanza di norme sul punto (e costringendo il contribuente a richiedere le somme a rimborso).

È ora previsto che il contribuente possa presentare un'istanza in carta libera, indirizzata sia al comune competente sia a quello incompetente, indicando:

- gli estremi del versamento;
- l'importo versato;
- i dati catastali dell'immobile cui si riferisce il versamento;
- l'ente locale destinatario delle somme;
- l'ente locale che ha ricevuto erroneamente il versamento

Una volta ricevuta la suddetta istanza (o in via autonoma laddove l'errato versamento sia riscontrato direttamente dall'ente locale) il comune destinatario del versamento non dovuto procede direttamente, entro il termine di 180 giorni, al riversamento all'ente locale competente delle somme indebitamente percepite.

Versamenti effettuati in eccesso nei confronti del Comune di competenza

Anche in tal caso il contribuente presenta apposita istanza in carta libera all'ente locale (con riferimento anche alle eventuali quote di tributo che risultavano destinate allo Stato).

La richiesta di rimborso deve essere effettuata entro il termine di 5 anni dalla data del versamento, ovvero dal giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

All'esito dei relativi controlli di merito sulla spettanza della restituzione il Comune procede poi al rimborso delle somme (sempre entro il termine di 180 giorni dalla richiesta del contribuente).

Le somme rimborsate debbono essere accompagnate dagli interessi *pro-tempore* maturati.

Per ulteriori approfondimenti si prega di far riferimento al seguente contatto:



Dott. ssa Roberta Frattini

RSM Palea Lauri Gerla

Foro Buonaparte, 67

20121 Milano

Tel: (+39) 02.89095151 Fax: (+39) 02.89095143 email: roberta.frattini@rsm.it

www.rsm.it

Usufruibilità delle detrazioni energetiche da parte delle società immobiliari

(Commissione Tributaria Regionale di Milano, sentenza n. 1077/1/2016 del 26 febbraio 2016)

In base alla normativa che ha istituito la detrazione per interventi di riqualificazione energetica ("bonus 65%"), il relativo beneficio fiscale compete sia ai soggetti IRPEF che IRES.

In merito a questi ultimi, nel 2008 l'Agenzia delle Entrate aveva sostenuto (con la risoluzione n. 340 del 1° agosto) che il beneficio non si potesse estendere agli immobili d'impresa destinati alla locazione né a quelli destinati alla rivendita (immobili "merce"), dovendosi limitare l'agevolazione ai beni direttamente utilizzati.

La posizione dell'Erario, che non trova riscontro nella normativa, è stata fin dall'origine oggetto di critiche, e nel luglio 2012 l'Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti aveva emanato la Norma di Comportamento n. 184, nella quale venne dato conto dell'erroneità della tesi dell'Agenzia delle Entrate.

Poiché l'Amministrazione finanziaria non ha mai mutato in questi anni il proprio orientamento, si è generato inevitabilmente del contenzioso tributario, che sta vedendo il consolidarsi di un orientamento dei giudici favorevole ai contribuenti.

Tali sentenze, che per l'appunto sconfessano la tesi dell'Erario, poggiano sul presupposto che:

- non è prevista alcuna esclusione dalla normativa di riferimento;
- la *ratio* della norma è, al contrario, quella di favorire la ristrutturazione di immobili, senza che a ciò osti la modalità di utilizzo (diretto ovvero di terzi) del bene stesso;
- ogni altra diversa lettura genererebbe una discriminazione non in linea con il sistema fiscale.

In particolare, la recente sentenza di febbraio della Commissione Tributaria di Il grado di Milano ha espressamente statuito che in tema di normativa fiscale in materia di riqualificazione energetica, la detrazione di imposta spetta ai soggetti titolari di reddito di impresa per i costi sostenuti per detta riqualificazione in immobili di proprietà *di qualsiasi natura*, non ponendo tale normativa alcun limite al riguardo, nel senso che il diritto alla detrazione non è ristretto solo agli immobili strumentali, in quanto la legge non pone espressamente questo vincolo, essendo la sua finalità quella di incentivare questi interventi in un'ottica di interesse pubblico al risparmio energetico ed alla riduzione dell'inquinamento.



SCADENZE – MAGGIO 2016

- tale elenco non comprende tutte le scadenze fiscali, essendo state omesse quelle che risultano di più ordinaria ricorrenza nella prassi amministrativa
- dal 1° gennaio 2014 il limite alle compensazioni è elevato da 516.456 euro a 700.000 euro.
Sono però da ricordare i vigenti limiti alle compensazioni:
 - in materia di IVA
 - in materia di imposte sui redditi ed IRAP
 - in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti per importi superiori a 1.500 Euro

martedì 31

Sanatoria delle rateizzazioni

Nell'ambito della "sanatoria" dei versamenti omessi (vedasi l'approfondimento riportato in precedenza), entro il termine odierno coloro che intendono essere riammessi alla rateazione procedono al versamento della prima delle rate in passato non pagate.

APPROFONDIMENTO

L'Agenzia delle Entrate emana le linee Guida sui controlli fiscali 2016

Lo scorso 28 aprile l'Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 16/E, con la quale ha reso pubbliche le proprie linee guida in riferimento all'attività di controllo e di contrasto all'evasione fiscale per l'anno 2016. L'articolato documento dell'Amministrazione finanziaria, indirizzato primariamente agli uffici locali, contiene molti spunti, che verranno di seguito ripercorsi e sintetizzati.

Principi generali di svolgimento delle attività di controllo fiscale

La circolare contiene innanzitutto molte "aperture" sulla necessità di *migliorare* il rapporto dell'Amministrazione finanziaria nei confronti dei contribuenti: si sottolinea la necessità di concentrare gli sforzi nel contrastare la *reale e sostanziale evasione* piuttosto che perseguire gli errori "formali" e poco significativi, ed ancora di evitare di coltivare accertamenti basati su approcci inutilmente aggressivi e talvolta fondati su presunzioni slegate dalla realtà. Tale approccio viene efficacemente sintetizzato nel seguente passaggio contenuto nella circolare n. 16/E:

*"ad una precisa strategia di contrasto alle frodi ed alle forme di evasione più gravi **deve affiancarsi la consapevolezza che nei rapporti fisco-contribuente è necessario un cambio di passo**"*

Viene altresì evidenziata la necessità dell'effettiva partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento. In quest'ottica il contraddittorio preventivo "assume nodale e strategica centralità", rendendo la pretesa tributaria più credibile e sostenibile, e scongiurando l'effettuazione di recuperi non adeguatamente supportati e motivati perché non preceduti da un effettivo confronto.

Attraverso un capillare e mirato utilizzo delle numerosissime informazioni ormai a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, viene dato "impulso" alle verifiche in materia di:

Redditometro

In tale ambito, dall'analisi della manifestazione di capacità di spesa espressa dal contribuente, è possibile acquisire altresì una rappresentazione in relazione al contesto socio-familiare e alla concreta disponibilità economica del contribuente, che viene evidenziata dalle informazioni del reddito complessivo "ricostruito", del trend dichiarativo nell'ultimo triennio, e dal complesso degli investimenti/disinvestimenti realizzati nel quinquennio.

Studi di settore

Le anomalie relative agli studi di settore vanno vagliate in presenza di ulteriori elementi di rischio che portino a ritenere che vi sia un'infedele dichiarazione di materia imponibile. Nell'esempio proposto dall'Agenzia delle Entrate, attraverso l'utilizzo dei dati provenienti dallo "spesometro" è possibile conoscere i dati comunicati dai vari fornitori del soggetto e riscontrarli con quanto dallo stesso indicato in dichiarazione e nel modello degli studi di settore, oltretutto individuare le posizioni che presentano probabili anomalie con riferimento al principio di inerenza, da valutare però in maniera più approfondita nel corso della successiva (e necessaria) fase di confronto con il contribuente.

Accertamenti nei confronti dei professionisti

Particolare attenzione verrà prestata nei confronti di quei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo che, seppure dichiarino un ammontare elevato di compensi, deducono un importo cospicuo di costi che abbattano in maniera significativa il reddito imponibile.

False fatturazioni

Nell'ambito del contrasto a tale tipo di frode viene indicata la necessità di valutare se sussistono "ricorrenze di comportamento" tra soggetti che si avvalgono dello stesso consulente e, soprattutto, se vi siano elementi che facciano emergere il ruolo di tale consulente nella veste di "ideatore/facilitatore" del comportamento evasivo: in tali casi è necessario procedere nei confronti dei soggetti che hanno adottato il comportamento indebito, ivi incluso il consulente.

Settore non profit

"Lotta senza quartiere", anche attraverso l'ausilio di specifiche banche dati, nei confronti dei soggetti che si presentano come "non profit", ma in realtà svolgono vere e proprie attività lucrative in settori tipicamente commerciali, come la somministrazione di alimenti e bevande, l'organizzazione di viaggi, l'intrattenimento e spettacolo.

Controlli sui contribuenti di medie e grandi dimensioni

Premesso che con apposito atto di indirizzo dell'ottobre 2015 è stato attribuito alle Direzioni Regionali un ruolo rilevante nel coordinamento dell'analisi del rischio di elusione ed evasione fiscali nel comparto dei contribuenti di medie-grandi dimensioni (fatturato superiore a 5,16 mln di euro), l'individuazione dei soggetti da controllare è primariamente basata sul riscontro di fenomeni di *pianificazione fiscale nazionale e internazionale* che comportano l'erosione di base imponibile dal territorio dello Stato oltretutto sui fenomeni tipicamente evasivi.

Nell'ambito delle verifiche incentrate in materia di *prezzi di trasferimento* (*transfer pricing*), viene colta l'opportunità di concentrare i controlli nei casi in cui dalla "alterazione" dei prezzi praticati infragruppo derivi uno spostamento di base imponibile verso *ordinamenti a più bassa fiscalità*: negli altri casi si porta all'attenzione degli uffici il riflesso in termini di *doppia imposizione* scaturente da tali controlli, che può comportare l'attivazione di procedure amichevoli con Stati esteri o la gestione della "convenzione arbitrale" prevista in seno all'Ue.

"Cautela" e "giudizio" vengono richiesti altresì nel ricorso alla normativa "*anti abuso*": si invitano, infatti, gli uffici ad una valutazione attenta e rispettosa dello spirito della norma, evitando contestazioni che non siano in linea con le previsioni dello Statuto dei diritti del contribuente.

Gli uffici vengono, infine, inviati ad operare con "equilibrio" anche con riferimento alle *indagini finanziarie* ("il cui ricorso è da preferirsi solo a valle di un'attenta analisi del rischio dalla quale possano emergere significative anomalie dichiarative e quando è già in corso un'attività istruttoria d'ufficio"), e nel ricorso ad *accertamenti basati su "presunzioni"* ("l'utilizzo delle presunzioni deve essere attentamente valutato e portare a risultati realistici e coerenti con la effettiva capacità contributiva del soggetto indagato").

Tra le varie tipologie di accertamenti "statistici", ampio spazio è riservato alla gestione dei *contenziosi immobiliari*. In tal senso viene osteggiato l'accertamento basato solamente sui riscontri di valore desumibili da banche dati pubbliche ("quotazioni OMI"): tali quotazioni debbono infatti rappresentare solo il dato iniziale ai fini dell'individuazione del valore venale in comune commercio dell'immobile, e dovranno essere necessariamente integrate anche da ulteriori elementi in possesso dell'ufficio o acquisiti tramite l'attività istruttoria.

Gestione delle richieste di *Voluntary Disclosure*

Nel 2016 gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate hanno in gestione il completamento della complessa procedura di *Voluntary Disclosure*, avviata nel corso del 2015. Con riferimento a tale procedura di regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero viene richiesto agli uffici di completare le istruttorie delle



pratiche entro il 30 settembre 2016, così da poter procedere con la notifica dei relativi atti di accertamento e di irrogazione sanzioni entro il termine di legge del 31 dicembre 2016.

Contestualmente alla gestione delle istanze di VD, ai funzionari incaricati è stato richiesto di raccogliere digitalmente (attraverso l'utilizzo di un software appositamente sviluppato) i principali dati e informazioni contenuti nelle istanze presentate per l'adesione alla procedura, da utilizzare nelle successive analisi ed elaborazioni per future attività mirate di contrasto all'evasione di stampo internazionale.

Coordinamento con altri enti

Si ribadisce la necessità di mantenere e sviluppare in modo coordinato i rapporti con gli altri soggetti istituzionali impegnati, a vario titolo, nella lotta all'evasione (Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, INS, INAIL, SIAE, Comuni), nonché di rafforzare i rapporti con le Procure della Repubblica, in relazione agli atti che presentano connotazioni penali.

Del pari "strategico" è il connubio tra Agenzia delle Entrate ed Equitalia: in questo ambito viene ribadita la necessità di consolidare le sinergie tra le due Agenzie, al fine di garantire la qualità degli importi accertati ed affidati all'ente di riscossione, nonché di garantire la rapida attivazione delle misure cautelari ed esecutive.

Contrasto ai fenomeni di frode ed agli illeciti fiscali internazionali

Nel comparto delle frodi e degli illeciti fiscali a matrice "internazionale", si innesta la recente modifica apportata all'assetto delle strutture antifrode, scaturita nell'unificazione delle attività in seno ad una apposita struttura della Direzione Centrale Accertamento, articolata a sua volta in 7 sezioni territoriali ed una sezione centrale di analisi e strategie. Tra le specifiche e più rilevanti attività di contrasto alle frodi vengono segnalate quelle inerenti:

- le false lettere d'intento;
- l'effettuazione di acquisti intracomunitari;
- l'utilizzo di F24 contenenti dati non veritieri.

Viene altresì segnalata la necessità di monitorare nel tempo i comportamenti dei soggetti già risultati coinvolti in fenomeni fraudolenti, in quanto viene riscontrata un'elevata propensione alla reiterazione delle condotte contra legem.

Implementazione dell'adempimento spontaneo

Una precisa volontà dell'Agenzia delle Entrate, ribadita nella circolare, è quella di proseguire con la filosofia dell'adempimento spontaneo: con tale espressione si vuole connotare la tendenza ad "avvertire preventivamente" il contribuente riguardo ad anomalie riscontrate sulla sua posizione, così da stimolare, appunto, un adempimento spontaneo di quest'ultimo in luogo di una immediata attivazione degli strumenti di controllo ed accertamento.

Viene a tal fine ricordato che nel corso del 2015 è stata avviata una fase di sperimentazione di tale processo di adempimento spontaneo mediante l'invio di oltre 275 mila comunicazioni, derivanti da

differenti tipologie di anomalie emerse da elaborazioni dei dati dichiarativi presenti a sistema. Tra le analoghe attività che interesseranno il 2016 si segnala l'attivazione e la gestione delle seguenti comunicazioni:

- verso soggetti passivi IVA,
 - che dal confronto con le somme certificate dai propri sostituti d'imposta nel modello 770 Semplificato, risulterebbero aver omesso, in tutto o in parte, di dichiarare i compensi percepiti per il periodo d'imposta 2012;
 - che presentano anomalie derivanti dall'incrocio dei dati dichiarati nel 2013 e quelli acquisiti attraverso il cd. "spesometro";
 - che mostrano particolari anomalie nel triennio 2012, 2013 e 2014 sulla base dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
 - per i quali, dal confronto dei dati relativi alla presentazione della comunicazione annuale dei dati IVA relativa al periodo d'imposta 2015 con quelli relativi alla presentazione della dichiarazione ai fini IVA riferita al medesimo periodo d'imposta, risulterebbe o la mancata presentazione della dichiarazione ai fini IVA o la presentazione della stessa con la compilazione del solo quadro IVA;
- verso persone fisiche e imprese individuali,
 - per le quali nel corso dell'anno 2012 siano emerse una o più anomalie dichiarative in merito a più criteri, quali: redditi da locazione immobiliare, redditi di lavoro dipendente, redditi derivanti dagli assegni divorzili, quote di plusvalenze non dichiarate relativi ai beni patrimoniali relativi all'impresa, redditi di partecipazione, redditi di capitale e redditi diversi.

Ulteriori, significativi spunti contenuti nella circolare si riferiscono alla attuazione del programma di cooperative compliance (attività di collaborazione fiscale preventiva con imprese di grandissima dimensione, il cui fatturato è superiore ad un miliardo di euro) e alla gestione degli interpelli preventivi, inclusa la procedura prevista in seno alla normativa del "patent box": in tale ultimo caso viene annunciata l'imminente emanazione di un apposito provvedimento che disciplinerà gli aspetti di carattere operativo del previsto ruling.

Per ulteriori approfondimenti si prega di far riferimento al seguente contatto:



Dott. Gabriele Giardina

RSM Palea Lauri Gerla

Foro Buonaparte, 67

20121 Milano

Tel: (+39) 02.89095151 Fax: (+39) 02.89095143 email: gabriele.giardina@rsm.it

www.rsm.it

FOCUS DAL MONDO DEL LAVORO (IN COLLABORAZIONE CON DE LUCA & PARTNERS)

Sentenza del mese

Corte di Cassazione: diritto di accesso al fascicolo personale

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6775 del 7 aprile 2016, ha affermato il diritto del lavoratore ad accedere al proprio fascicolo personale, contenente i documenti e gli atti relativi al percorso professionale e al suo avanzamento di carriera come dipendente in costanza di rapporto di lavoro. Nel caso in esame una lavoratrice aveva chiesto ripetutamente al suo datore di lavoro di accedere, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 675/1996 (nella specie applicabile *ratione temporis*, attualmente D.Lgs. n. 196/2003), al proprio fascicolo personale a seguito di una serie di valutazioni negative delle sue performance professionali, senza ottenerne riscontro. La lavoratrice decideva, quindi, di rivolgersi al Garante Privacy, che - dopo un primo invito rivolto al datore di lavoro affinché ottemperasse spontaneamente alla richiesta - emetteva due provvedimenti in favore della richiedente. Rimasti disattesi anche detti provvedimenti, la lavoratrice si rivolgeva, per la tutela dei propri diritti, all'autorità giudiziaria. Sia il giudice di prime cure che la Corte territoriale rigettavano i suoi ricorsi. La lavoratrice adiva, quindi, la Corte di Cassazione che ha accolto le sue ragioni. In particolare, la Suprema Corte ha osservato che l'obbligo del datore di lavoro di consentire ad un dipendente il pieno esercizio del diritto di accesso al proprio fascicolo, deriva, prima ancora che dalla legge in materia di privacy, dal rispetto dei canoni di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. Quanto poi al principio dell'alternatività del ricorso all'autorità giudiziaria rispetto al ricorso al Garante della Privacy la Corte, confermando un precedente orientamento, ha affermato che qualora, in sede giurisdizionale, *“si fa valere l'inottemperanza da parte del gestore dei dati personali (ndr nel caso di specie il datore di lavoro) rispetto ai provvedimenti assunti dal Garante e/o viene proposta una domanda di risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale - che è riservata all'esame del giudice ordinario e che comunque ha causa petendi e petitum specifici e del tutto diversi rispetto alle ragioni fatte valere con il ricorso al Garante - non può certamente ipotizzarsi l'applicazione del suddetto principio di alternatività delle tutele (vedi: Cass. 17 settembre 2014, n. 19534)”*.

NORMATIVA

Parlamento Ue: nuovo pacchetto protezione dati

Il Parlamento Europeo, il 14 aprile 2016, ha approvato i testi del Regolamento e della Direttiva sulla protezione dei dati personali. Il nuovo **“pacchetto protezione dati”** si pone gli obiettivi di aggiornare la normativa europea che risale ormai al 1995 - cioè ad un'epoca in cui molte delle nuove tecnologie ancora non esistevano - nonché di assicurare ai cittadini, nell'era di *internet* e dei *social network*, un maggiore controllo sulle proprie informazioni personali. Tra le principali novità del Regolamento si segnalano (i) il **“diritto all'oblio”**, ossia il diritto dell'interessato di deindicizzare una pagina *web* o informazioni di rete; (ii) il **“diritto alla portabilità di dati”**, cioè ottenere la restituzione dei propri dati trasmessi a un servizio *on line* e trasmetterli ad altri (es. *social network*); ed (iii) il **“consenso”** che dovrà essere **effettivo ed inequivocabile**. La Direttiva, invece, stabilisce per la prima volta **norme comuni** all'interno di tutti gli Stati membri per il **trattamento dei dati** nelle attività di polizia e giustizia. Nei prossimi mesi i testi saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Il Regolamento, che entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione, entro due anni sarà **direttamente applicabile** in tutti i gli



Stati membri, i quali avranno due anni di tempo per recepire le disposizioni della Direttiva. Pertanto, tra due anni il nuovo “*pacchetto protezione dati*” manderà in soffitta il codice *privacy* italiano e le leggi sulla riservatezza degli altri stati UE.

PRASSI

CCNL Credito: approvato il testo coordinato del contratto

Il 14 aprile 2016 le Organizzazioni Sindacali del credito e l'Associazione bancaria italiana (Abi) hanno approvato il **testo coordinato definitivo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Credito**. Il risultato arriva a conclusione di lunghe trattative, durate ben oltre un anno, seguite alla firma dell'accordo tra le parti sociali del 31 marzo del 2015 e valido fino al 31 dicembre del 2018. La conferma del Fondo di solidarietà e per l'occupazione nonché degli Enti bilaterali (gli enti privati costituiti dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro della categoria) costituiscono due dei pilastri più importanti del nuovo contratto, imperniato sui temi della **solidarietà** e della **tutela della buona occupazione**. Con l'approvazione del contratto, come spiega una nota di Abi, «*si conferma la centralità della contrattazione nazionale e si valorizzano, con soluzioni all'avanguardia, le relazioni industriali a livello aziendale e di gruppo in una fase decisiva del riassetto complessivo del settore bancario*». Per le banche il contratto «*fornisce adeguate risposte agli interessi di carattere professionale ed occupazionale dei lavoratori e, nel contempo, alle esigenze di stabilità ed equilibrio delle imprese creditizie e finanziarie*»

Premi di risultato e somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa: definiti con decreto i criteri per l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10%

Il 25 marzo 2016, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha firmato il **decreto** previsto dalla Legge di Stabilità 2016 ai fini della determinazione dei **criteri (i)** di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali i contratti aziendali o territoriali devono legare la corresponsione di **premi di risultato** di ammontare variabile, nonché, **(ii)** di individuazione delle **somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa**. Solo il rispetto dei predetti criteri consentirà l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10%. Il **decreto**, inoltre, indica le modalità attraverso le quali i datori di lavoro realizzano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro e prevede l'erogazione, tramite *voucher*, di beni, prestazioni e servizi di welfare aziendale. Il **decreto** è attualmente al vaglio della Corte dei Conti e diventerà operativo dopo la registrazione e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. In considerazione delle novità normative introdotte in materia dalla Legge di Stabilità 2016 e della dettagliata disciplina di attuazione prevista dal decreto, si impone una coerente formulazione degli accordi sindacali ai fini dell'applicazione della tassazione agevolata.

Invecchiamento attivo: firmato il decreto attuativo

Il 13 aprile 2016 è stato firmato, dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il **decreto attuativo** che disciplina il part-time “*agevolato*”, come introdotto dalla Legge di Stabilità 2016, per promuovere il c.d. istituto dell’“**invecchiamento attivo**”. Il **decreto** in commento chiarisce le modalità con le quali il datore di lavoro dovrà comunicare alla Direzione territoriale del lavoro e all'INPS l'intervenuta stipulazione del contratto con il lavoratore, avente ad oggetto la riduzione dell'orario di lavoro compresa tra il 40% e il 60%, nonché, la successiva cessazione del rapporto di lavoro. Il Legislatore ha, infatti, precisato che la riduzione dell'orario dovrà essere autorizzata dalla Direzione territoriale del lavoro e che il beneficio verrà concesso dall'INPS nei limiti delle risorse stanziare. Il **decreto**, attualmente al vaglio della Corte dei Conti, diventerà operativo dopo la



registrazione e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Con la pubblicazione del decreto, dunque, si potrà effettivamente dare avvio a questa misura sperimentale.

GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione: datore di lavoro responsabile dei rischi, anche eventuali

La Corte di Cassazione, IV sezione penale, con sentenza n. 12683 del 29 marzo 2016, ha stabilito che il **datore di lavoro è responsabile degli infortuni dovuti ad imperizia, negligenza o imprudenza del lavoratore**, salvo il caso della **assoluta abnormità** del comportamento di quest'ultimo. Nel caso di specie un operaio cadeva rovinosamente a terra da una scala sdruciolevole poggiata alla parete, che egli stava utilizzando per lavorare ad una altezza superiore ai 2 metri dal pavimento. Ed il datore di lavoro, benché l'operaio avesse di sua iniziativa usato la scala, veniva considerato penalmente responsabile dell'infortunio occorso allo stesso poiché lo aveva comunque **adibito a lavorare** a tale altezza in **"assenza di una postazione sufficiente e di idonee protezioni da caduta"**. In definitiva, il datore di lavoro, nell'osservanza delle norme antinfortunistiche, deve tener conto e, quindi evitare, anche i rischi eventuali, che possano accadere sul posto di lavoro, essendo garante dell'incolumità fisica del propria forza lavoro.

Corte di Cassazione: il dipendente che rifiuta il trasferimento può essere considerato dimissionario

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6265, pubblicata in data 31 marzo 2016, ha sancito il principio secondo cui il dipendente che rifiuta il trasferimento può essere considerato dimissionario. Nel caso in esame il lavoratore aveva contestato la **legittimità** dell'ordine di servizio del datore di lavoro che ne aveva disposto il trasferimento presso un'altra unità produttiva, rifiutandosi di ottemperarvi. A fronte di tale diniego, il datore di lavoro, con nota indirizzata al dipendente stesso, prendeva atto della sua **volontà di rassegnare le dimissioni**. Avverso tale provvedimento espulsivo il lavoratore ricorreva in giudizio, ritenendolo illegittimo poiché intimato oralmente. La Corte di Cassazione, nel riformare la decisione dei giudici di merito, ha affermato che, qualora si controverta sulle modalità di risoluzione del rapporto di lavoro (licenziamento orale o dimissioni), il **giudice di merito** è tenuto ad effettuare una **indagine accurata** che tenga adeguato conto del complesso delle risultanze istruttorie. Pertanto il rifiuto del lavoratore di prendere servizio in un altro luogo, in presenza di un **trasferimento legittimo**, appare indicativo della sua volontà di **non voler più fornire la prestazione lavorativa**, circostanza questa che esclude una qualsivoglia ipotesi di licenziamento orale.

Cassazione: gli standard comportamentali da considerare per valutare l'esistenza di un infortunio in itinere in caso di utilizzo della bicicletta

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7313 pubblicata il 13 aprile 2016, ha affermato che, per valutare l'esistenza di un **infortunio in itinere in caso di utilizzo della bicicletta**, deve tenersi conto **non solo della distanza** che separa l'abitazione dal luogo di lavoro ma anche degli **standard comportamentali** esistenti nella società civile. Pertanto, secondo la Cassazione, l'utilizzo della bicicletta deve essere valutato in relazione al **costume sociale**, alle sue **normali esigenze familiari**, alla presenza di mezzi pubblici di trasporto, alla modalità di organizzazione degli stessi nei luoghi in cui è più diffuso l'utilizzo della bicicletta, alla tipologia del percorso effettuato (un conto è l'impiego su un percorso urbano, un conto su una strada non urbana), alla conformazione dei luoghi, alle condizioni climatiche in atto (e non tanto a quelle stagionali), alla propensione dell'ordinamento stesso ad **incentivare l'uso della bicicletta**. Dalla sentenza della Corte, dunque, emerge la tendenza nel nostro ordinamento giuridico, divenuta



sempre più pressante, a favorire l'utilizzo della bicicletta in quanto mezzo che riduce costi economici, sociali ed ambientali. Sono ormai molti i comuni italiani che mettono gratuitamente a disposizione dei cittadini biciclette per gli spostamenti urbani casa-lavoro: ciò al fine di ottenere benefici non solo di carattere ambientale ma anche per la salute dei cittadini e, in prospettiva, un calo delle spese sanitarie a carico del sistema nazionale.

Per ulteriori approfondimenti si prega di contattare

Avv. Vittorio De Luca

De Luca & Partners

Largo A. Toscanini, 1

20122 Milano

Tel. +39 02 365 565 1 Fax +39 02 365 565 05 email: info@delucapartners.it;

www.delucapartners.it

oppure

Dott. Stefano Turchini

HR Capital

Gall. San Babila 4/B

20122 Milano

Tel. +39 02 365 930 1 Fax +39 02 365 930 00 email: info@hrcapital.it

www.hrcapital.it



RSM PALEA LAURI GERLA

Foro Buonaparte 67, 20121 - Milano
Tel +39 02 89095151
Fax +39 02 89095143

Roma – Via delle Terme Deciane 10 – 00153, (registered office and operating office)
Torino – Via Ettore De Sonnaz 19 – 10121 (operating office)

www.rsm.it

P.IVA e CF: IT13174301005

RSM PALEA LAURI GERLA is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network.

Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm, each of which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity of any description in any jurisdiction.

The RSM network is administered by RSM International Limited, a company registered in England and Wales (company number 4040598) whose registered office is at 11 Old Jewry, London EC2R 8DU.

The brand and trademark RSM and other intellectual property rights used by members of the network are owned by RSM International Association, an association governed by article 60 et seq of the Civil Code of Switzerland whose seat is in Zug.

© RSM International Association, 2015

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

